

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30104 Anno 2017

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: MANZON ENRICO

Data pubblicazione: 14/12/2017

ORDINANZA

sul ricorso 20458-2016 proposto da:

RISPOLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PIETRO SANNA;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;

- *controricorrente* -



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

10553
17

avverso la sentenza n. 83/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 17 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva parzialmente gli appelli proposti da Rispoli Massimo avverso le sentenze nn. 564-565/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Savona che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRPEF 2006-2007. La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi fondato, ancorchè solo parzialmente, l'appello relativo all'annualità fiscale 2006 (sent. n. 564/3/14 CTP Savona), valorizzandosi gli esiti di un procedimento penale per truffa attestanti l'insussistenza dell'entrata reddituale per cessione di azienda posta a base di una delle riprese fiscali; che di contro dovevano considerarsi fondate le altre riprese fiscali per il 2006 e per il 2007, induttivamente determinate dall'Ente impositore ai sensi dell'art. 41, d.P.R. 600/1973 (dichiarazioni fiscali omesse).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Considerato che:

Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale radicale.



La censura è fondata.

Va ribadito che:

-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01);

-«La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti



giurisprudenziali e si pone sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”.

La CTR ligure infatti, del tutto assertivamente ed apoditticamente ha affrontato le questioni, poste con i gravami, del contraddittorio endoprocedimentale e dell'adeguatezza delle difese meritali del contribuente, omettendo del tutto ogni considerazione sull'ulteriore questione della motivazione delle sanzioni irrogate con gli atti impositivi impugnati.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 8 novembre 2017 , 1

